

**Potocollo di Intesa
tra
Komisioni Prokurimit Publik
e
l’Autorità Nazionale Anticorruzione**

La Komisioni Prokurimit Publik della Repubblica di Albania, rappresentata dal Presidente, Jonaid Myzyri e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentata dal Presidente Giuseppe Busia, nel seguito indicate come “le parti”:

- in linea con i valori e i principi che guidano la missione istituzionale e il funzionamento di ciascuna delle due parti;
- riconoscendo un interesse reciproco nello scambio di know-how tra le due istituzioni per migliorare la qualità dell'esame dei casi di appalti pubblici, lo sviluppo delle conoscenze del personale, l'efficacia del sistema degli appalti pubblici per garantire lo stato di diritto;
- guidate dal principio di uguaglianza, comprensione reciproca e da interessi comuni, con l'obiettivo ultimo di promuovere la cooperazione su questioni comuni;

Le parti hanno stipulato il seguente Protocollo di Intesa (MoU):

**Articolo 1
Finalità**

Nei limiti della loro giurisdizione e in linea con le leggi e gli impegni pertinenti derivanti dagli accordi internazionali, le parti acconsentono a rafforzare le relazioni interistituzionali per lo scambio di conoscenza sulle migliori pratiche in materia di appalti pubblici e per instaurare un rapporto di collaborazione su argomenti di interesse per le due istituzioni.

**Articolo 2
Obiettivi**

Le Parti coopereranno attraverso:

- l'organizzazione di seminari congiunti, tavole rotonde, conferenze, corsi di formazione, visite di lavoro, incontri incentrati su interessi comuni o eventi di formazione reciproca e realizzazione di workshop o conferenze congiunti su questioni rilevanti per gli appalti pubblici e altri eventi educativi;
- l'organizzazione di incontri ad alto livello per discutere strategie e ambiti di cooperazione bilaterale;
- lo scambio di informazioni, pratiche ed esperienze relative alla normativa su anticorruzione e trasparenza, alla vigilanza in materia di appalti pubblici ed alle relative misure adottate al riguardo;
- lo scambio di esperienze sui casi pratici in materia di appalti pubblici;
- lo scambio di informazioni sul quadro regolamentare, sulle leggi sugli appalti, i rimedi relativi al contenzioso nei contratti pubblici, nonché materiali analitici, statistiche o rapporti;

Articolo 3

Leggi Applicabili

Il presente MoU sarà attuato dalle Parti in conformità con la legislazione italiana e albanese, nonché con il diritto comunitario applicabile e il diritto pubblico internazionale.

Il presente accordo non rappresenta un accordo internazionale da cui possono derivare obblighi ai sensi del diritto internazionale.

Articolo 4

Coordinamento tra le parti

Al fine di facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni ai sensi del presente Protocollo di Intesa, le Parti designano le persone di contatto e tutte le comunicazioni saranno effettuate tra loro, salvo diverso accordo.

Le persone di contatto informeranno le Parti in merito all'attuazione del presente Memorandum d'intesa.

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Referente è Lorenza Ponzzone, Ufficio Relazioni Internazionali.

Per la Komisioni Prokurimit Publik, il Referente è Ledja Shuperka, Risorse Umane e Relazioni Internazionali.

Le comunicazioni dovranno avvenire in forma scritta o per via telematica ai seguenti indirizzi:

Komisioni Prokurimit Publik

Indirizzo: "Dëshmorët e Kombit" Blvd., "Palace of Congresses", 1st Floor, Tirana.

Email: kpp_info@kpp.gov.al

- **Autorità Nazionale Anticorruzione**

Indirizzo: c/o Palazzo Sciarra, Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Rome

Email: relazioni.internazionali@anticorruzione.it

Articolo 5

Spese

Questo protocollo d'intesa non implica alcun impegno finanziario per le parti. Le attività effettuate nell'ambito del presente MoU sono soggette alla disponibilità di personale e risorse finanziarie delle Parti.

Nel caso in cui l'adempimento dei requisiti del presente Memorandum d'intesa comporti oneri finanziari, le Parti si impegnano a coprirli, in conformità con la legislazione applicabile, nell'ambito dei fondi di bilancio e delle risorse a loro disposizione. Le Parti non chiederanno il rimborso delle spese derivanti dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa, se non diversamente specificato di volta in volta.

Articolo 6

Confidenzialità e Logo

Ciascuna Parte si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni e della documentazione ottenute in conformità al presente Memorandum d'intesa, sulla base dei requisiti della legislazione del rispettivo paese e in caso di richiesta presentata dall'altra Parte.

Le informazioni fornite da una Parte all'altra saranno sempre considerate strettamente riservate e non potranno essere divulgate al di fuori delle rispettive organizzazioni.

Eccezioni su singole questioni saranno concordate dalle Parti.

Le informazioni su questo MoU saranno pubblicate sui siti web delle Parti.

Le Parti pubblicheranno le iniziative congiunte. In particolare, i loghi delle Autorità saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente MoU. Qualsiasi altro uso del logo delle Parti richiederà il previo consenso della Parte interessata.

Articolo 7

Modifiche

Le modifiche e le integrazioni al presente MoU devono essere apportate per iscritto di comune accordo tra le Parti e formalizzate sotto forma di protocollo. Il protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma da parte delle Parti e sarà parte integrante del presente MoU.

Articolo 8

Disclaimer

Il presente Protocollo d'Intesa non dà luogo a diritti e obblighi delle Parti secondo il diritto internazionale pubblico, e non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali dei quali facciano parte la Repubblica d'Albania e la Repubblica Italiana.

Articolo 9
Responsabilità

Ciascuna Parte sarà responsabile per i reclami derivanti dalle proprie azioni od omissioni, e da quelle del proprio personale, in relazione al presente MoU.

Articolo 10
Divergenze di interpretazione

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o nell'attuazione del presente MoU sarà risolta amichevolmente mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 11
Indicazioni finali

Il presente MoU entrerà in vigore alla data della sua firma da parte dell'ultima Parte e resterà in vigore per un periodo di 3 (tre) anni.

Nal caso l'attuazione sia considerata soddisfacente, il presente MoU può essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni mediante un accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna Parte può recedere dal presente MoU dandone un preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte.

Firmato in due copie originali, ciascuna in lingua italiana, albanese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di diversa interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.

Sottoscritto in Roma, il 13. 10. 2022.

Komisioni Prokurimit Publik
Mr. Jonaid MYZYRI

Autorità Nazionale Anticorruzione
Mr. Giuseppe BUSIA